

Ai gentili Clienti

OGGETTO: Nuove regole di utilizzo dell’F24 dal 01.10.2014

Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che dal 01.10.2014 entreranno in vigore le nuove regole per il pagamento dei tributi con il modello F24.

L'articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (decreto "Bonus Irpef"), ha esteso anche alle persone fisiche, non titolari di partita IVA, l'obbligo dell'invio telematico già previsto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti IVA, per effettuare il pagamento dei modelli F24 superiori a mille euro oppure di quelli che utilizzano crediti d'imposta in compensazione.

Per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 **il pagamento dei tributi** (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) **potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000 e senza alcuna compensazione.**

Eventuali mod. F24 a ZERO dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure delegare un intermediario abilitato (es.: dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro).

Riepiloghiamo le casistiche:

SOGGETTI	VERSAMENTO CON F24	INTERNET BANKING	SERVIZI TELEMATICI AGENZIA ENTRATE
TITOLARI DI PARTITA IVA	➤ Versamento imposte dirette e IRAP ➤ Addizionali ➤ Ritenute alla fonte ➤ Imposte sostitutive ➤ IVA fino a 5.000 euro	SI	SI
	Versamento con compensazione orizzontale di credito IVA annuale per importi > 5.000 euro	NO	SI
NON TITOLARI DI PARTITA IVA (privati)	Versamento di importi pari o < 1.000 euro senza compensazioni	SI	SI
	Versamento di importi > 1.000 euro senza compensazioni	SI	SI
	Versamento d’importi a debito con compensazione (saldo finale a debito)	SI	SI
	Compensazioni di importi a credito con importi a debito e saldo finale =0 (delega a zero)	NO	SI

Distinti saluti